Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 134

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare

15/11/2026 - 07:41

Indice

1. DDL S. 134 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 134 5
1.3. Trattazione in Commissione 12
1.3.1. Sedute 13
1.3.2. Resoconti sommari 14
1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 15
1.3.2.1.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 458(pom.) del 27/10/2026 16
1.3.2.1.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 131(ant.) del 03/11/2026 21
1.3.2.1.3. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 460(pom.) del 03/11/2026 22
1.3.2.1.4. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 132(ant.) del 04/11/2026 24
1.3.2.1.5. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 133(ant.) del 05/11/2026 25
1.3.2.1.6. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 462(ant.) del 05/11/2026 26

1. DDL S. 134 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 134
XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Trattazione in Commissione

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare
Titolo breve: *Caregiver*

Iter
27 ottobre 2026: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.134	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Barbara Guidolin (M5S)
Cofirmatari
Maria Domenica Castellone (M5S)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **13 ottobre 2022**; annunciato nella seduta n. 1 del 13 ottobre 2022.
Classificazione TESEO
ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' FAMILIARI
Articoli
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.2, 5), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 5, 9), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3, 5, 6, 11), PERSONE CON DISABILITA' (Art.2), DIVIETI (Art.2), DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Art.3), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Artt.3, 4), CONSENSO (Art.3), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.3), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.3), PERMESSO DI SOGGIORNO (Art.3), STRANIERI (Art.3), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.4), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.5), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.6, 9, 10), LAVORO ATIPICO (Art.6), COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI (Art.11), NOMINE (Art.3), TUTELA E CURATELA (Art.3), REVOCA (Art.3), ASSISTENZA SOCIALE (Art.4), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.5), FONDI DI BILANCIO (Artt.5, 12), CURE MEDICHE E CHIRURGICHE (Art.5), ORARIO DI LAVORO (Art.6), STUDENTI (Art.7), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

(Art.8), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.9), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.10), MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (Art.11)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Elena Murelli** (LSP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 27 ottobre 2026).

Assegnazione

Assegnato alla **10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)** **in sede redigente** il 14 febbraio 2023. Annuncio nella seduta n. 37 del 14 febbraio 2023.
Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), Questioni regionali (aggiunto il 14 settembre 2023; annunciato nella seduta n. 102 del 19 settembre 2023)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 134

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 134

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **GUIDOLIN** e **CASTELLONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del *caregiver* familiare

Onorevoli Senatori. - Assistere una persona cara non autosufficiente ed esserle di aiuto nelle difficoltà di gestione della vita quotidiana costituisce una funzione cardine delle relazioni di convivenza, basate sulla libera scelta e alimentate da motivazioni affettive e sentimentali.

Ci sono situazioni in cui questa funzione di aiuto assume connotati di impegno tali da rendere necessari ed opportuni interventi di sostegno da parte delle istituzioni pubbliche, in favore delle persone che si trovano nella condizione di assistere una persona cui sono legate per motivi affettivi o di parentela, quale che sia la loro età, perché affette da patologie invalidanti, anche croniche o degenerative.

Sia nella XVII che nella XVIII legislatura, in Senato, si sono mossi i primi passi in riferimento a questa problematica. L'Italia, infatti, risultava uno dei pochi Paesi in Europa dove non era stata riconosciuta e dove non è, ad oggi, tutelata anche da un punto di vista previdenziale la figura del *caregiver* familiare.

Con il termine *caregiver* familiare si designa colui che si prende cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza. Il *caregiver* familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza, nonché di ogni altro atto, anche amministrativo, che la persona assistita non è più in grado di compiere; può trovarsi, dunque, in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibile ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare. Il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi determina frustrazione e possibili problemi economici. Elizabeth Helen Blackburn, premio Nobel per la medicina nel 2009, rilevava nei suoi studi come l'aspettativa di vita per i *caregiver* familiari possa ridursi anche di 17 anni. Per questo la figura del *caregiver* familiare deve essere valorizzata e sostenuta dallo Stato.

Nel dicembre 2017 la figura del *caregiver* familiare è stata individuata con l'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), nella persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Con il comma 254 dell'articolo 1 della medesima legge n. 205 del 2017 è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento

del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare, e successivamente rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 483 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. La disponibilità del Fondo ha permesso di avviare alcune prime misure di sostegno per i *caregiver* familiari.

Successivamente, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 334, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare.

Con la nomina del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e con il riordino delle competenze dei Ministeri previsto dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Fondo è passato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al suddetto Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, che ne definisce i criteri e le modalità di utilizzo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.

Quello che è mancato al legislatore è stato il tempo, a causa della fine anticipata della XVIII legislatura, che non ha permesso la puntuale definizione di norme atte a collocare la figura del *caregiver* familiare nell'ambito di un quadro giuridico di riferimento, idoneo a garantire e a tutelare - sotto il profilo del riconoscimento dell'attività svolta, ma anche sotto quello della formazione - diritti soggettivi da esso derivanti.

Pertanto, risulta fondamentale il seguente disegno di legge, il quale apre ad una prima fase di normazione, finalizzata al riconoscimento e alla tutela del lavoro svolto dal *caregiver* familiare, che rappresenta un valore sociale ed economico per il Paese. È, dunque, nostro dovere, nell'interesse della collettività, prendere atto del lavoro compiuto nella XVIII legislatura e formulare con il presente disegno di legge, in attesa del riordino complessivo della disciplina vigente in materia di disabilità che è stato annunciato dal Governo, una prima serie di norme imprescindibili per rendere pieno ed effettivo il riconoscimento del *caregiver* familiare.

Il testo si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 del presente disegno di legge individua l'oggetto e le finalità del presente disegno di legge evidenziando il valore sociale dell'attività svolta dal *caregiver* familiare. L'articolo 2 reca la definizione della figura di *caregiver* familiare andando a modificare la definizione contenuta nell'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205. In particolare, si precisa che l'attività di *caregiver* familiare sia a titolo gratuito. L'articolo 3 definisce le modalità di accesso ai benefici previsti dalla legge ed elenca puntualmente la documentazione necessaria da presentare all'INPS. L'articolo 4 istituisce un *bonus* da riconoscere al *caregiver* familiare che abbia la dichiarazione ISEE non superiore ad euro 30.000. Gli importi e le modalità di erogazione sono demandati a un decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 5 reca disposizioni in materia di adeguamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in favore del *caregiver* familiare. In particolare con il comma 1 si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i LEP da garantire al *caregiver* familiare. Con l'articolo 6 si introducono misure di sostegno per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura attraverso il riconoscimento al *caregiver* familiare lavoratore del diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro, anche mediante modalità di lavoro agile. Si prevede, inoltre, che gli sia riconosciuta la priorità nella scelta della sede di lavoro più vicina alla residenza dell'assistito. Con l'articolo 7 vengono riconosciuti dei crediti formativi per attività extrauniversitarie in favore dello studente *caregiver*. L'articolo 8 prevede la possibilità per i lavoratori di poter cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari. Al fine di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo del *caregiver* familiare, con l'articolo 9 viene previsto il riconoscimento delle competenze maturate nel corso dell'assistenza. All'articolo 10 viene prevista la valutazione dell'impatto normativo, mentre con l'articolo 11 viene istituita la Giornata nazionale del *caregiver* familiare,

individuata nel 25 giugno. Infine, l'articolo 12 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Lo Stato riconosce e tutela la figura del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.

2. L'attività di cura del *caregiver* familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza, di cura e di istruzione, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il *caregiver* familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale.

Art. 2.

(Definizione)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dai seguenti:

« *255*. Si definisce *caregiver* familiare la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé ai sensi del decreto di cui al comma 255-*bis*, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

255-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, si provvede a definire i criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza ».

2. La qualifica di *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 255, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non può essere riconosciuta, per il medesimo periodo di tempo, a più di una persona per lo stesso assistito.

Art. 3.

(Modalità di accesso)

1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il *caregiver* familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:

a) atto di nomina del *caregiver* familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;

b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;

d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

2. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il *caregiver* familiare, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 1, lettera *a)*.

3. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui ai commi 1, lettera *a)*, e 2, può revocare il *caregiver* familiare.

4. Il *caregiver* familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:

a) nel caso di revoca di cui al comma 3;

b) in caso di decesso dell'assistito;

c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 1, lettera *b)*, ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 1, lettera *b)*;

d) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza nei confronti dell'assistito;

e) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.

Art. 4.

*(*Bonus caregiver *familiare)*

1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) istituisce specifiche prestazioni di carattere economico e sociale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che siano conviventi con l'assistito, che non siano lavoratori autonomi né titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione e con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000.

2. Per la concessione delle prestazioni di cui al comma 1 l'INPS emana appositi bandi, predisposti secondo i criteri definiti con le modalità di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri per la concessione delle prestazioni di cui al comma 1. Tra i criteri possono essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio o ai motivi addotti a fondamento della richiesta. Tali criteri dovranno inoltre tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dal soggetto richiedente e della loro gravità;

b) le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 1.

4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 5.

(Adeguamento dei LEP in favore dei caregiver *familiari)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai *caregiver* familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 31 dicembre 2020, n. 178.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono comprese nei LEP da garantire al *caregiver* familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei princìpi di equità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le misure volte a garantire:

a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere prioritariamente, presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, di patologie oncologiche gravi, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al primo periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;

c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;

d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;

e) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

f) sostegno ed incentivazione rivolti ai *caregiver* familiari lavoratori;

g) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

h) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;

i) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

l) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

m) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;

n) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

o) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 6.

(Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata.

2. II *caregiver* familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

3. Il *caregiver* familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

Art. 7.

(Disposizioni per il sostegno dello studente caregiver*)*

1. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente *caregiver* familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti.

2. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente *caregiver* familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 8.

(Ferie solidali)

1. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente:

« Art. 24 - *(Cessione dei riposi e delle ferie) - 1*. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro ».

Art. 9.

(Riconoscimento delle competenze)

1. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 10.

(Valutazione di impatto normativo)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale a una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.

Art. 11.

(Giornata nazionale del caregiver *familiare)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 25 giugno come « Giornata nazionale del *caregiver* familiare » quale momento per onorare il lavoro e l'impegno, di coloro che si prendono cura di un proprio caro malato, disabile, non autosufficiente. In occasione della Giornata nazionale possono essere organizzate iniziative, quali incontri, dibattiti e conferenze, utili a sensibilizzare i cittadini su tale tematica.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 134
XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Trattazione in Commissione

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare
Titolo breve: *Caregiver*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

N. 458 (pom.)
27 ottobre 2026

N. 131 (ant.)
3 novembre 2026
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 460 (pom.)
3 novembre 2026

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

N. 132 (ant.)
4 novembre 2026
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 133 (ant.)
5 novembre 2026
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 462 (ant.)
5 novembre 2026

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 458(pom.) del 27/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2026
458ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE REDIGENTE
(2063) ***Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari*** , approvato dalla Camera dei deputati
(24) ***Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***
(134) ***Barbara GUIDOLIN e Maria Domenica CASTELLONE. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare***
(874) ***AMIDEI. - Disposizioni per il riconoscimento e la tutela del caregiver familiare***
(1909) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per il riconoscimento e l'inclusione lavorativa dei caregiver familiari mediante riserve di posti e titoli di preferenza nei concorsi pubblici***
- e petizioni nn. 878 e 1478 ad essi attinenti
(Discussione congiunta e rinvio)
La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) dà conto in primo luogo del disegno di legge n. 2063, recante una disciplina organica di riconoscimento e tutela dei cosiddetti *caregiver* familiari.
L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.
L'articolo 2 reca la definizione di *caregiver* familiare. Quest'ultima figura si articola in quattro profili: *caregiver* familiare prevalente, con un carico di assistenza uguale o superiore a novantuno ore settimanali, convivente con la persona assistita che si trova in condizione di non autosufficienza; *caregiver* familiare convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore e inferiore a novantuno ore settimanali; *caregiver* familiare non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza eguale o superiore a trenta ore settimanali; *caregiver* familiare, convivente o non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza eguale o superiore a dieci ore settimanali e inferiore a trenta ore settimanali. I legami possibili, di parentela o di altro tipo, tra *caregiver* e assistito sono individuati nel comma 1; il medesimo comma richiede, ai fini in esame, che l'assistito abba una condizione di disabilità per la quale sia necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, o una condizione di non autosufficienza, o che sia titolare dell'indennità di accompagnamento. Il comma 7 demanda a un decreto interministeriale (adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie

locali) la definizione dei criteri nazionali uniformi per il computo del carico di assistenza settimanale e degli indicatori di intensità e di complessità assistenziale, nonché di altre disposizioni attuative; ai sensi del comma 6, il carico assistenziale, per i primi due dei suddetti profili di *caregiver* familiare, è attestato nel progetto di vita o nel progetto di assistenza individuale integrato (PAI) o negli eventuali altri piani di intervento previsti dall'ordinamento. La lettera *h)* del successivo articolo 4, comma 3, reca una disposizione transitoria per il periodo precedente l'emanazione del decreto interministeriale o precedente l'integrazione, al fine in oggetto, del progetto o piano di intervento. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 e del comma 2 dell'articolo 3: per ciascuna persona assistita possono essere individuati anche più di un *caregiver* familiare, purché, in tal caso, essi siano conviventi dell'assistito e fino a un massimo di tre; entrambi i genitori sono *caregiver* del figlio, anche se non conviventi, fermo restando che ogni persona maggiorenne ha facoltà di individuazione del *caregiver* familiare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

L'articolo 4 prevede che il riconoscimento formale della condizione di *caregiver* familiare è effettuato dall'INPS, il quale, a tal fine, rende disponibile entro il 2 gennaio 2027 una piattaforma informatica nel proprio sito *internet* istituzionale. La procedura è attivata su istanza della persona assistita, a meno che non ricorrano le altre ipotesi previste dal comma 2. La procedura si conclude nel termine di trenta giorni dall'invio dell'istanza, con il rilascio di un certificato che attesta la qualifica di *caregiver* familiare e l'attribuzione di uno dei quattro profili summenzionati (comma 5). Con decreto possono essere definite ulteriori modalità operative in materia (comma 8).

L'articolo 5 prevede che il *caregiver* familiare partecipi, con riferimento al relativo assistito, alla valutazione multidimensionale prevista per la persona con disabilità o per la persona anziana non autosufficiente e all'elaborazione dei relativi progetti di intervento.

L'articolo 6 prevede, riguardo alla definizione dei piani nazionali o regionali ivi richiamati, la consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei *caregiver* familiari, delle organizzazioni del Terzo settore maggiormente rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie, degli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

L'articolo 7 prevede forme di valorizzazione, anche in termini di competenze certificabili o di crediti formativi, dell'esperienza maturata dal *caregiver* familiare rientrante in uno dei primi tre profili suddetti; si demanda a decreti ministeriali la definizione di relative misure attuative. Si rileva che, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo 7 si applicano anche ai minori che convivono con una persona rientrante nelle condizioni per la designazione di un relativo *caregiver*.

Il comma 1 dell'articolo 8 prevede che il *caregiver* familiare rientrante in uno dei primi due profili suddetti possa chiedere: la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa subordinata o dell'orario di lavoro, se necessario per l'assolvimento delle attività di cura e assistenza prestate; di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. A tali soggetti è altresì riconosciuta la priorità nella scelta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Il successivo comma 2 prevede che, a decorrere dall'anno 2027, per i genitori *caregiver* di minori con disabilità, il congedo parentale, fermi restando i relativi limiti di durata già vigenti, possa essere fruito fino al compimento della maggiore età della persona assistita.

Il comma 3 prevede che al *caregiver* familiare rientrante in uno dei primi tre profili suddetti possano essere ceduti, a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturati dai colleghi; si demanda ai contratti collettivi la definizione delle relative misure attuative.

L'articolo 9 definisce le legittimazioni ad agire in giudizio per la tutela antidiscriminatoria del *caregiver* familiare.

L'articolo 10 prevede che, nei programmi di intervento del servizio civile universale, articolati in progetti che contemplino la partecipazione di giovani con minori opportunità, per i *caregiver* familiari l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio debba garantire la necessaria flessibilità.

L'articolo 11 inserisce la fattispecie degli studenti *caregiver* familiari con un carico di assistenza

eguale o superiore a trenta ore settimanali tra quelle per le quali le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono prevedere esoneri, totali o parziali, dalla tassa di iscrizione e dai contributi.

L'articolo 12 prevede che, per i *caregiver* familiari rientranti nei primi due dei quattro profili summenzionati, il progetto di vita o il progetto di assistenza individuale integrato, o un eventuale altro piano di intervento previsto dall'ordinamento, definisca i sostegni e le misure volti a tutelare il benessere psicofisico del medesimo *caregiver*, posti a valere sulle risorse del *budget* del progetto o del piano. Si demanda a un decreto ministeriale (adottato previa intesa nella suddetta sede di Conferenza unificata) la definizione delle modalità attuative del presente articolo.

L'articolo 13 reca disposizioni per la semplificazione dell'eventuale rendicontazione al giudice tutelare da parte del *caregiver* familiare convivente.

L'articolo 14 prevede un contributo in favore dei *caregiver* familiari rientranti nel primo dei quattro profili summenzionati (*caregiver* familiare prevalente); il contributo è subordinato alle condizioni che le remunerazioni delle eventuali attività lavorative del soggetto non superino i 3.000 euro lordi annui e che il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del medesimo soggetto non superi i 25.000 euro. La misura del contributo è determinata dai decreti trimestrali di cui al comma 3; tali determinazioni sono operate nel rispetto sia del limite annuo di spesa complessiva, rappresentato dalle risorse stanziate dal comma 5, sia di un limite *pro capite* trimestrale di 1.200 euro, nonché in base ai parametri stabiliti dal suddetto comma 3. Il contributo è escluso sia dalla base imponibile delle imposte dirette sia dal calcolo della componente reddituale dell'ISEE (comma 1). Nel caso in cui entrambi i genitori siano riconosciuti quali *caregiver* familiari del figlio, il contributo è suddiviso tra di essi in pari misura (comma 2).

L'articolo 15 prevede un'integrazione, con riferimento alla figura del *caregiver* familiare, dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Il comma 1 dell'articolo 16 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dai precedenti articoli 4, 8, comma 2, e 14.

L'articolo 17 reca, per esigenze di coordinamento, novelle e norme abrogative e specifica che resta ferma, per le regioni e le province autonome, la possibilità di adottare specifiche disposizioni in materia di *caregiver*, purché compatibili con la presente disciplina.

L'articolo 18 prevede che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Passa quindi a illustrare gli altri disegni di legge oggetto di trattazione congiunta.

Il disegno di legge n. 24 ridefinisce la figura del *caregiver* familiare, prevede che per ogni assistito possa essere nominato solo un *caregiver* familiare e introduce un sostegno economico per il medesimo in via transitoria, nelle more dell'introduzione di specifici interventi strutturali in materia previdenziale e assistenziale. Prevede altresì la definizione di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e di livelli essenziali di assistenza (LEA) in favore dei *caregiver* familiari, reca misure lavoristiche per il sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza e misure per la valorizzazione dell'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare e riconosce detrazioni fiscali in materia.

Il disegno di legge n. 134 ridefinisce la figura del *caregiver* familiare, prevede che per ogni assistito possa essere nominato solo un *caregiver* familiare e introduce un sostegno economico per il medesimo. Prevede altresì la definizione di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in favore dei *caregiver* familiari, reca misure lavoristiche per il sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza e misure per la valorizzazione dell'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare nonché disposizioni specifiche in favore dello studente *caregiver* familiare. Si prevede inoltre che al *caregiver* familiare possano essere ceduti i riposi e le ferie maturati dai colleghi.

Il disegno di legge n. 874 ridefinisce la figura del *caregiver* familiare e introduce un contributo economico pubblico in favore del medesimo. Il disegno di legge prevede, in favore del *caregiver* familiare e dell'assistito, il diritto di accesso prioritario ad alcuni servizi e prestazioni, reca, in favore del *caregiver* familiare, misure lavoristiche e per la valorizzazione dell'esperienza maturata in tale qualità e riconosce, con riferimento al periodo prestato come *caregiver* familiare, il beneficio

dell'accreditamento figurativo ai fini pensionistici e detrazioni fiscali.
Il disegno di legge n. 1909 introduce in favore dei *caregiver* familiari una quota di riserva nei concorsi per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.
In conclusione, propone di adottare il disegno di legge n. 2063 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.
La Commissione conviene.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore MAZZELLA (*M5S*) fa presente l'opportunità dello svolgimento di un ciclo di audizioni, particolarmente in ragione delle modifiche di rilevanza non trascurabile apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo originario, in special modo riguardo alle tutele economiche.
Dopo aver fatto presente che si riserva di richiedere l'abbinamento di un suo disegno di legge in materia, richiama l'attenzione sulla manifestazione nazionale dei *caregiver* programmata nei prossimi giorni a Roma.
Intervenendo anche in risposta a una sollecitazione del senatore MAGNI (*Misto-AVS*), il presidente ZAFFINI specifica che è consentita la successiva congiunzione di eventuali ulteriori disegni di legge riguardanti la medesima materia.
La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) invita a porre particolare attenzione ai contenuti del disegno di legge n. 134, il quale riprende il testo licenziato nella scorsa legislatura da un comitato ristretto, largamente condiviso dalle forze politiche.
La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) richiede lo svolgimento di audizioni, tenuto conto in particolare delle carenze caratterizzanti il testo base. Pone inoltre la questione della possibilità di apportare modifiche al disegno di legge medesimo, con speciale riguardo all'opportunità di non vanificare il ruolo della Commissione, come del resto più volte avvenuto nel caso di provvedimenti trasmessi dalla Camera.
Il presidente ZAFFINI fa presente che sarà utile a tale riguardo acquisire anche le valutazioni del Ministro competente, che parteciperà al prosieguo della discussione congiunta. Osserva inoltre che nulla osta alla programmazione di audizioni, purché in numero ragionevolmente contenuto. Rammenta inoltre che, come da prassi usuale della Commissione, si potrà procedere all'audizione di soggetti esponenziali e non di singoli esperti della materia.
La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) chiede che sia consentito acquisire contributi scritti da affiancare alle audizioni che verranno programmate.
La senatrice FURLAN (*IV-CR*) domanda garanzie circa la possibilità di programmare un ciclo di audizioni adeguatamente significativo.
Il presidente ZAFFINI rammenta che presso la Camera dei deputati sono state svolte numerose audizioni; pertanto, ritiene opportuno procedere nel senso di integrare le audizioni già svolte nell'altro ramo del Parlamento. Propone pertanto che ciascun Gruppo segnali non più di due soggetti da audire, oltre a un ulteriore soggetto cui chiedere di trasmettere un contributo scritto, entro le ore 12 del prossimo 29 ottobre.
La Commissione conviene.
Tenuto conto dell'attività già svolta nell'altro ramo del Parlamento, la relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) valuta favorevolmente il percorso delineato dalla Presidenza. Sottolinea inoltre l'importanza di un prosieguo rapido dell'*iter* alla luce dell'attivazione della piattaforma INPS di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 2063, prevista per il prossimo gennaio, necessaria alla procedura di riconoscimento formale di ciascuna figura di *caregiver* familiare.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2025) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026*
(Relazione alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.
Il presidente ZAFFINI ricapitola l'andamento della trattazione, ricordando che è già stata aperta la

discussione generale. Dà inoltre brevemente conto dell'andamento dell'esame presso la Commissione di merito.

Constata infine che non vi sono al momento richieste di intervento in discussione generale. Ritiene nondimeno di consentire interventi anche nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente ZAFFINI comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni 9a e 10a riunite, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2065 (Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185, recante misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni, al pari dell'ulteriore documentazione che dovesse eventualmente pervenire in relazione a tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 131(ant.) del 03/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 131
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2026
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Orario: dalle ore 12,10 alle ore 13,10

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: CGIL, CISL, UIL, UGL E DELL'AUTORITA' GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2063 E CONNESSI (*CAREGIVER*)*

1.3.2.1.3. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 460(pom.) del 03/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2026
460ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
CANTU'

La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(763) ***Elena MURELLI e altri. - Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di corresponsione della retribuzione su conto corrente intestato al lavoratore***
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) illustra i profili di interesse del provvedimento in esame, rilevando che, attraverso la novella introdotta dal disegno di legge in titolo, si prevede che la retribuzione, qualora corrisposta mediante bonifico, affluisca "sul conto identificato dal codice IBAN intestato al lavoratore, con esclusione dei conti cointestati con altri soggetti ai sensi dell'articolo 1854 del codice civile".
Osserva inoltre che, in base al testo vigente della disposizione, la retribuzione è accreditata con "bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore".
Fa presente che, secondo la relazione di accompagnamento del disegno di legge, la disposizione in oggetto, nella formulazione vigente, pur rappresentando un passaggio rilevante nel contrasto alle irregolarità nei rapporti di lavoro, non assicurerebbe che le retribuzioni siano erogate direttamente al lavoratore, non ponendo un divieto di accredito su conti non intestati a quest'ultimo (oppure intestati a quest'ultimo in maniera non esclusiva).
Nella citata relazione si evidenzia inoltre che la disposizione vigente "(…) così come strutturata, non consente di contrastare alcuni fenomeni inquadrabili, nel loro complesso, nel cosiddetto *gender gap* finanziario, espressione con cui ci si riferisce ad atti o attività che tendano a privare la vittima - solitamente di sesso femminile - della propria indipendenza economica o della partecipazione alla gestione delle finanze domestiche familiari. (…) Si stima infatti che il 30 per cento delle donne non abbia un proprio conto corrente, mentre in alcuni casi esse - ancorché lavoratrici e titolari di un proprio reddito - hanno un conto corrente cointestato con il marito o il compagno, il che si traduce talvolta nella totale assenza di autonomia finanziaria".
L'articolo 1 del disegno di legge, intervenendo su tale aspetto, permetterebbe dunque altresì "(…) alle donne lavoratrici di essere effettivamente titolari del proprio reddito e di poterlo gestire senza ricevere indebite intromissioni da parte dei rispettivi mariti o compagni", costituendo pertanto una misura tesa a contrastare i richiamati fenomeni di *gender gap* finanziario.
La presidente CANTU' dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) evidenzia, anche a beneficio di coloro che non hanno partecipato al dibattito in sede di merito o non hanno conoscenze specifiche sul tema, che la tutela dei redditi delle donne, soprattutto nelle situazioni di rischio o di fragilità, rappresenta un tema fondamentale ai fini della messa in sicurezza della retribuzione a fronte di indebite sottrazioni. Rileva inoltre che la violenza economica e finanziaria, che si sostanzia anche nell'essere private del proprio salario o delle risorse necessarie per una vita autonoma, può dar luogo a rischiose forme di dipendenza. Esprime pertanto apprezzamento sulla misura in discussione.

La senatrice LEONARDI (*FdI*) richiama i lavori svolti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere della quale è Vice presidente, e rileva in particolare che nell'ambito della cosiddetta violenza economica, anche nelle ipotesi in cui la donna percepisca una retribuzione elevata, si possono verificare episodi, relativamente all'impiego del proprio reddito o alla sussistenza di vincoli all'utilizzo delle proprie risorse, di impossibilità di decisione autonoma. Conclude richiamando pertanto l'attenzione sull'importanza del tema dell'indipendenza economica.

La senatrice FURLAN (*IV-CR*) si sofferma sui contenuti della relazione di accompagnamento del disegno di legge, lamentando l'assenza, nel testo del disegno di legge, di misure dedicate al tema dell'educazione finanziaria, che è richiamato nella predetta relazione. Considera tale tema assai rilevante, non soltanto per le donne.

La presidente CANTU', rammentando che il termine per gli emendamenti è già scaduto, in assenza di altre richieste d'intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

La presidente CANTU' comunica che nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito della discussione dei disegni di legge nn. 2063 e connessi (*Caregiver*), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che dovesse eventualmente pervenire in relazione a tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.4. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 132(ant.) del 04/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 132
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2026
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
indi del Vice Presidente
MAZZELLA
Orario: dalle ore 9 alle ore 10,10

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' E FAMIGLIE (FISH ETS), LE ALI DEI PESCI ONLUS, NESSUNO È ESCLUSO ODV E FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2063 E CONNESSI (*CAREGIVER*)*

1.3.2.1.5. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 133(ant.) del 05/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 133
GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2026
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,35

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI (ACLI), CAREGIVER *FAMILIARI UNITI (CFU) E CITTADINANZATTIVA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2063 E CONNESSI (*CAREGIVER*)*

1.3.2.1.6. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 462(ant.) del 05/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2026
462ª Seduta (2 ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Cannella.
La seduta inizia alle ore 9,45.
IN SEDE REDIGENTE
(2063) ***Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari*** , approvato dalla Camera dei deputati
(24) ***Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***
(134) ***Barbara GUIDOLIN e Maria Domenica CASTELLONE. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del* caregiver*familiare***
(874) ***AMIDEI. - Disposizioni per il riconoscimento e la tutela del* caregiver *familiare***
(1909) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per il riconoscimento e l'inclusione lavorativa dei* caregiver *familiari mediante riserve di posti e titoli di preferenza nei concorsi pubblici***
(2052) ***Giusy VERSACE. - Istituzione della* Card del caregiver *e disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i* caregiver*familiari conviventi***
- e petizioni nn. 878, 1478 e 2073 ad essi attinenti
(Seguito della discussione congiunta, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2052, disgiunzione del seguito della discussione dei disegni di legge nn. 24 e 134, e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 ottobre.
Il presidente ZAFFINI rammenta che si è concluso il previsto ciclo di audizioni e dichiara aperta la discussione generale.
Indi, su richiesta della proponente, senatrice VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), avanzata per le vie brevi, propone di abbinare ai disegni di legge già in trattazione congiunta la discussione del disegno di legge n. 2052, testé assegnato alla Commissione in sede redigente, che reca "Istituzione della Card del *caregiver* e disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i *caregiver* familiari conviventi", e che si dà per illustrato.
Informa, inoltre, che la senatrice Malpezzi ha chiesto per le vie brevi che il seguito della trattazione del disegno di legge n. 24, del quale è prima firmataria, sia disgiunto dall'*iter* dei disegni di legge n. 2063 e connessi. Identica richiesta è stata avanzata, sempre per le vie brevi, dalla senatrice Guidolin in relazione al disegno di legge n. 134, di cui è prima firmataria.
Fa presente che il disegno di legge n. 24 e il disegno di legge n. 134 erano stati congiunti d'ufficio agli

altri disegni di legge in materia di *caregiver* in base all'identità di oggetto, a norma del Regolamento. Tuttavia, poiché secondo la prassi è ammesso chiedere la disgiunzione di disegni di legge già abbinati e spetta alla Commissione deliberare in proposito, propone di accogliere le richieste di disgiunzione avanzate dalla senatrice Malpezzi e dalla senatrice Guidolin, con l'intesa che proseguirà in ogni caso la trattazione del disegno di legge n. 2063 e residui connessi, con il testo base già adottato.
In assenza di obiezioni, così rimane stabilito.
Il Presidente propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, con riferimento al testo base, alle ore 12 di martedì 10 novembre.
Sull'ordine dei lavori interviene il senatore MAZZELLA (*M5S*), che rileva come nel ciclo di audizioni appena concluso sia emerso che il provvedimento in titolo difetti di una specifica disciplina previdenziale. Al riguardo, chiede l'abbinamento del disegno di legge n. 1771, a sua prima firma, sull'"Istituzione del Reddito di cura e tutela previdenziale del *caregiver* familiare".
Richiama inoltre l'attenzione sulla sussistenza di criticità relativamente alle risorse previste e, in particolare, sulla circostanza che queste ultime si riferiscano parzialmente a un fondo riferito alle persone con disabilità, ponendo pertanto il tema della diversità di questi soggetti rispetto a quelli considerati dal disegno di legge in discussione. In proposito, auspica dunque che, prima dell'ulteriore prosecuzione dei lavori, si proceda con una richiesta di approfondimenti sugli aspetti più tecnici, anche alla Ragioneria dello Stato, oppure si provveda con le opportune modifiche.
Con riferimento alla scadenza proposta per la presentazione degli emendamenti, richiede un tempo maggiore per analizzare i contenuti e i contributi relativi al ciclo di audizioni appena svolto, ribadendo l'importanza delle tematiche coinvolte e della loro centralità nell'ambito del *welfare*. In mancanza, chiede che si espongano le motivazioni legate all'impossibilità di prevedere tempi aggiuntivi o di apportare modifiche al testo che comporterebbero la conseguente necessità di un ulteriore esame presso l'altro ramo del Parlamento.
Sull'ordine dei lavori interviene altresì la senatrice ZAMPA (*PD-IDP*), che lamenta difficoltà nell'affrontare il provvedimento in tempi stretti, anche alla luce della necessità di conciliazione del relativo esame con gli impegni legati all'attività parlamentare presso altre sedi. Ritiene inoltre pretestuose le motivazioni a supporto della asserita urgenza di procedere, a fronte dell'importanza del disegno di legge in questione. Richiama altresì l'attenzione sul problema del monocameralismo di fatto e sulle conseguenze negative di politiche che non affrontano seriamente i problemi. Con riferimento al termine per la presentazione degli emendamenti, giudica insufficienti le tempistiche proposte.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), analogamente, auspica al riguardo la fissazione di un termine più ampio.
Il presidente ZAFFINI, con riferimento alla richiesta del senatore Mazzella, dichiara che la proposta di congiungere il disegno di legge n. 1771 sarà sottoposta alla Commissione. Sul tema delle risorse richiamato dallo stesso senatore, precisa che soccorrerà il prescritto parere della Commissione bilancio, e lo stesso Governo potrà intervenire sul punto in sede di replica. Quanto alle tempistiche del provvedimento, ricorda come quest'ultimo sia stato ampiamente approfondito sia a livello governativo sia alla Camera, circostanza testimoniata anche dall'approvazione di numerosi emendamenti e dallo svolgimento di audizioni di soggetti che, in parte, sono stati coinvolti nei cicli svolti da entrambe le sedi parlamentari. Ribadisce inoltre come la scadenza indicata rappresenti una mera proposta e rileva infine come la discussione sulla figura del *caregiver*, pur essendo stata oggetto negli anni di numerosi disegni di legge, non sia mai pervenuta all'approvazione di un provvedimento.
La senatrice GUIDOLIN (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rassicura sull'assenza di volontà di impedire un risultato, e ribadisce al contempo la necessità di tempi adeguati per l'elaborazione di un contributo efficace.
Il presidente ZAFFINI, rilevate le contrarietà sulla proposta iniziale, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 12 novembre.
Pone dunque in votazione la proposta testé avanzata, constatato che sulla stessa persiste la mancanza di un consenso unanime.
La Commissione approva.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.